



CAPITOLI XIII

IL GOVERNO E IL POTERE ESECUTIVO

LA FUNZIONE ESECUTIVA

«La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive in attuazione di scelte più generali e di indirizzo. Potere esecutivo vuole dire anche amministrazione. Amministrare significa tradurre continuamente in decisioni puntuali e aventi ben individuati destinatari le scelte del legislatore»

- Governo come **potere esecutivo**
- Governo come **vertice dell'amministrazione**

COME E' COMPOSTO IL GOVERNO

Secondo l'art. 92, comma 1, Cost.:

"Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri."

Il governo è un **organo complesso** (formato da più organi), composto da un organo *collegiale*:

- consiglio dei ministri, organo collegiale costituito dal Presidente del Consiglio, che lo presiede, e dai ministri

e da più organi individuali:

- presidente del consiglio dei ministri (presidenza del consiglio)
- ministri (vertice delle amministrazioni: ministeri) e ministri senza portafoglio (delega di funzioni del presidente del consiglio)

COME È COMPOSTO IL GOVERNO

Altri organi:

- vicepresidente o vicepresidenti del consiglio dei ministri
- sottosegretari di stato
- viceministri
- consiglio di gabinetto e comitati di ministri
- comitati interministeriali
- commissari straordinari

Vicepresidente o Vicepresidenti del Consiglio dei ministri

L'art. 8 della legge n. 400/1988 prevede che *il Presidente del Consiglio dei ministri può proporre al Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o più ministri delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei ministri.*

Al Vicepresidente spetta la supplenza del Presidente del Consiglio in caso di sua assenza o impedimento.

La nomina del Vicepresidente ha un valore prettamente politico, in quanto è volta a dare maggior rilievo ad uno o più partiti della coalizione che non esprimono la nomina del Presidente del Consiglio. (Esempi al riguardo possono essere ravvisati nella vicepresidenza Fini, e successivamente Follini, durante il II Governo Berlusconi; in quella Mattarella nel 1° Governo D'Alema; nella vicepresidenza Veltroni durante il Governo Prodi).

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art. 95 Cost., art. 5 legge 400/1988

- Dirige la politica generale del governo
- Mantiene l'unità dell'indirizzo politico e amministrativo, promuove e coordina l'attività dei ministri:
 - indirizza ai ministri direttive politiche e amministrative
 - può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri e sottoporli al consiglio
 - concorda le dichiarazioni pubbliche che eccedono la responsabilità dei ministri

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- Pone la questione di fiducia
- Presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa, sottopone al presidente della Repubblica gli atti aventi forza di legge e i regolamenti governativi
- Solleva la questione di costituzionalità delle leggi regionali e conflitto di attribuzione contro un altro potere dello Stato o una regione

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Art. 2 legge 400/1988

- Determina la politica generale del governo e l'indirizzo generale dell'azione amministrativa
- Dirime i conflitti di competenza fra ministri
- Esprime l'assenso all'iniziativa del presidente del consiglio di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere
- Delibera sulla presentazione dei disegni di legge, sugli atti aventi forza di legge e sui regolamenti governativi
- Delibera se sollevare la questione di costituzionalità o conflitto di attribuzione

RUOLO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E PRINCIPIO COLLEGIALE

Art. 95 Cost.

Il presidente del consiglio è:

«responsabile della politica generale del Governo»


I ministri sono:

«responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri»

FORMAZIONE DEL GOVERNO

Art. 92 Cost.

«Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri»



IL GIURAMENTO

In seguito alla nomina del Presidente del Consiglio e dei ministri, il Governo è formato ma non ha ancora assunto le funzioni. Infatti, secondo l'art. 93 Cost.:

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Il giuramento costituisce, quindi, il momento nel quale il Governo entra in carica.



IL GIURAMENTO DEL GOVERNO DAVANTI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

«Giuro di essere fedele alla Repubblica,
di osservare lealmente la Costituzione e
le leggi e di esercitare le mie funzioni
nell'interesse esclusivo della nazione»

Una volta prestato giuramento, l'art. 94, comma 2, Cost., prevede che:

Entro dieci giorni [...] il Governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia.

Il Governo presentandosi in Parlamento espone il proprio programma, nel quale vengono indicati gli obiettivi che esso intende realizzare. La fiducia che le Camere accordano al Governo si fonda sulla condivisione del programma di governo che diviene, per tale via, indirizzo politico dello Stato al quale dovrà attenersi l'azione politica del Governo e della relativa maggioranza parlamentare.

GOVERNO IN ATTESA DI FIDUCIA

Il Governo che abbia prestato giuramento ma non abbia ancora ottenuto la fiducia parlamentare è sì un Governo in carica, ma dovrà limitare la sua azione al disbrigo delle questioni che per la loro rilevanza siano ritenute *indifferibili*, evitando di svolgere funzione di indirizzo politico.

In modo analogo, un Governo dimissionario dovrà limitarsi, in attesa della costituzione di un nuovo Governo, al *disbrigo degli affari correnti*. Tuttavia, i limiti che esso incontra sembrano maggiori di quelli posti ad un Governo in attesa di fiducia, nel presupposto che, quest'ultimo, instaurerà presumibilmente un rapporto fiduciario con il Parlamento.



MOZIONE DI FIDUCIA

MOZIONE DI SFIDUCIA

QUESTIONE DI FIDUCIA

LA MOZIONE DI FIDUCIA

(art. 94, comma 1, Cost.)

- Mozione motivata, votata per appello nominale, a maggioranza semplice

COME IL GOVERNO CESSA DALLE FUNZIONI

- **Crisi parlamentari:** mozione di sfiducia (o voto contrario a una questione di fiducia)
- **Crisi extraparlamentari:** dimissioni del presidente del consiglio

Il governo non ha l'obbligo giuridico di dimettersi se viene battuto da un semplice voto contrario (art. 94.3 Cost.).

LA MOZIONE DI SFIDUCIA

(ART. 94.4 COST.)

La fiducia può essere revocata mediante **mozione motivata:**

- firmata da almeno un decimo dei componenti di una camera
- messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione
- votata per appello nominale, a maggioranza semplice

QUESTIONE DI FIDUCIA

Diversa dalla mozione di sfiducia è la *questione di fiducia* che, pur non essendo esplicitamente prevista dalla nostra Costituzione, è uno strumento largamente utilizzato dal Governo. La disciplina della questione di fiducia è dettata dai regolamenti parlamentari (art. 116 reg. Camera dei Deputati e art. 161 reg. Senato).

Il Governo tramite l'apposizione della questione di fiducia dichiara che un determinato disegno di legge è ritenuto di fondamentale importanza per la realizzazione del proprio indirizzo politico e che in caso di sua mancata approvazione procederà a dimettersi.

LA QUESTIONE DI FIDUCIA: DEFINIZIONE

«Annuncio formale fatto dal governo, nell'imminenza di una qualsiasi votazione parlamentare, che esso la considera tanto rilevante ai fini del proprio indirizzo che si dimetterà nel caso in cui l'assemblea si pronunci in modo difforme rispetto alle proprie indicazioni»

- è disciplinata nei regolamenti parlamentari (v. art. 116 R.C., art. 161 R.S.)
- nella prassi, il ricorso alla fiducia in occasione del voto dei c.d. «maxi-emendamenti» ha finito col dare al governo una specie di voto bloccato (prendere o lasciare su un intero articolato)

GLI ATTI NORMATIVI SECONDARI DEL GOVERNO

Art. 17 legge 400/1988

- **Regolamenti governativi (d.p.r.)**
 - regolamenti di esecuzione
 - regolamenti di attuazione e di integrazione
 - regolamenti indipendenti
 - regolamenti di organizzazione
 - regolamenti di delegificazione
- **Regolamenti ministeriali (d.m.) e interministeriali (d.i.)**



CAPITOLI XII

IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA

I CAPI DI STATO NELL'UNIONE EUROPEA

Capi di stato repubblicani:

- eletti **direttamente**: Austria, Finlandia, Francia, Irlanda, Portogallo, Cipro, Lituania, Polonia, Slovacchia, Slovenia
- eletti **dal parlamento**: Germania, Grecia, Italia, Estonia, Lettonia, Malta, Repubblica ceca, Ungheria

Capi di stato monarchici:

Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

La figura del Presidente della Repubblica è disciplinata dal titolo II della parte II della nostra Costituzione. Il primo comma dell'art. 87 Cost. dispone che:

"Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale."

COME VIENE ELETTO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Secondo l'art. 83, comma 1, Cost.:

"Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri."

Inoltre, il secondo comma di tale articolo prevede che:

"All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato."

e l'ultimo comma dello stesso art. 83 Cost. aggiunge che:

"L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta."

COME VIENE ELETTO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Parlamento in seduta comune
+ 58 delegati regionali

● 1°, 2°, 3° votazione

● votazioni successive

● maggioranza dei due terzi
dei componenti

● maggioranza assoluta dei
componenti

Per quanto concerne i requisiti richiesti dalla Costituzione per accedere alla carica di Presidente della Repubblica, l'art. 84, comma 1, Cost., così recita:

“Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquant'anni d'età e goda dei diritti civili e politici. ”

Dunque, oltre al godimento dei diritti civili e politici, richiesti per l'accesso a tutti gli uffici pubblici, è sufficiente avere un'età superiore ai cinquanta anni per essere eletti Presidente della Repubblica.

Particolarmente restrittiva è, poi, la disciplina del comma 2 dell'art. 84 Cost., che regola i casi di incompatibilità dell'ufficio di Presidente della Repubblica con altre cariche. A norma di tale articolo, infatti:

“L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.”

DURATA DEL MANDATO

Secondo l'art. 85, comma 1, Cost.:

"Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni."

La durata in carica del Presidente della Repubblica è quindi fissata in sette anni, due in più della durata delle Camere del Parlamento.

CESSAZIONE DALL'UFFICIO

La cessazione dall'ufficio, oltre che per scadenza del settennio, può avvenire per:

- Impedimento permanente, qualora il Presidente sia impossibilitato ad esercitare le sue funzioni
- Morte
- Dimissioni
- Decadenza dalla carica, in seguito a condanna o a perdita della cittadinanza

LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI

In ordine alla **rappresentanza esterna**:

- accredita e riceve i rappresentanti diplomatici
- ratifica i trattati
- dichiara lo stato di guerra
- effettua visite ufficiali all'estero

LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI

In ordine all'**esercizio delle funzioni parlamentari**:

- **nomina i senatori a vita**
- può convocare le Camere in seduta straordinaria
- indice le elezioni e fissa la prima riunione delle nuove Camere
- può inviare messaggi alle Camere
- può sciogliere le Camere

LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI

In ordine alla **funzione legislativa**:

- promulga le leggi approvate dal Parlamento
- può con messaggio motivato rinviare alle Camere le leggi per una nuova deliberazione
- autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge del governo

LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI

In ordine alla **funzione esecutiva e di governo-indirizzo**:

- conduce le consultazioni per la formazione del governo
- nomina il presidente del consiglio e, su proposta di questo, i ministri
- accoglie il giuramento del governo e ne accetta le dimissioni
- autorizza la presentazione dei disegni di legge del governo
- emana i decreti aventi forza di legge e i regolamenti del governo
- nomina i funzionari dello Stato di grado più elevato
- ha il comando delle forze armate
- presiede il consiglio supremo di difesa
- emana gli atti amministrativi da adottarsi con d.p.r.
- procrastina l'entrata in vigore dell'abrogazione di una legge a seguito di referendum

LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI

In ordine all'**esercizio della sovranità popolare**:

- indice le elezioni delle nuove Camere e i referendum
- dichiara l'abrogazione della legge sottoposta a referendum

LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI

In ordine all'esercizio della giurisdizione costituzionale, ordinaria e amministrativa:

- nomina un terzo dei giudici della Corte costituzionale
- presiede il consiglio superiore della magistratura
- può concedere la grazia e commutare le pene
- adotta i decreti che decidono i ricorsi straordinari contro gli atti amministrativi



IL POTERE GIUDIZIARIO

LA CORTE COSTITUZIONALE

E' un organo di garanzia circa il rispetto della Costituzione e delle norme di rango costituzionale

Giudica sulle controversie delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni

□ Giudica sui conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato, fra lo Stato e le Regioni e fra le Regioni

□ Giudica sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica

□ Giudica sull'ammissibilità del referendum abrogativo

LA CORTE COSTITUZIONALE

I giudici sono nominati o eletti:

- fra i magistrati delle giurisdizioni superiori
- fra i professori ordinari di università in materie giuridiche
- fra gli avvocati con almeno 20 anni di esercizio professionale

LA CORTE COSTITUZIONALE

La composizione ordinaria della Corte viene integrata nei giudizi di accusa verso il PDR con l'aggiunta di altri 16 membri, sorteggiati da un elenco di persone compilato mediante elezione ogni 9 anni dal Parlamento, in seduta comune, fra i cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Art. 107.2 Cost. «Il ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare».

Art. 110 Cost. «Ferre le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia».

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

COMPOSIZIONE DEL CSM

- 3 componenti di diritto
 - il presidente della Repubblica (che presiede il Csm)
 - il primo presidente della Corte di cassazione
 - il procuratore generale della Corte di cassazione
- 16 componenti eletti da tutti i magistrati ordinari
(membri togati: due terzi) – 2 con funzioni di magistrato di cassazione, 4 con funzioni requirenti, 10 con funzioni giudicanti
- 8 componenti eletti dal Parlamento in seduta comune
(membri laici: un terzo, tra i quali il Csm elegge il vicepresidente) – professori ordinari in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio (quorum dei tre quinti)
- *I componenti elettivi durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili*

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Legge 195/1958

- Il vicepresidente del Csm esercita tutte le funzioni che il presidente della Repubblica gli delega
- Il Csm opera attraverso commissioni, fra cui la commissione per il conferimento degli incarichi direttivi e la sezione disciplinare
- Al Csm è affidata ex art. 105 Cost. la gestione delle carriere e dello stato giuridico dei magistrati: assunzioni in magistratura, assegnazioni di sedi e funzioni, trasferimenti e promozioni, conferimento degli uffici direttivi (di concerto con il ministro della giustizia), sanzioni disciplinari

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Il Csm «dà pareri al ministro, sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie»

- Contro i provvedimenti disciplinari del Csm è ammesso il ricorso in cassazione
- Tutti gli altri provvedimenti del Csm possono essere impugnati davanti al giudice amministrativo